

Cinisello Balsamo, 23 novembre 2015

Spett.le
SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Consiglio
SEDE

OGGETTO: interrogazione n. 199 del 27.10.2015 - Cons. Mandelli Silvio

L'attività di XXV Aprile 225 è qualificata dalla norma quale sala scommesse, detta anche Centro Trasmissione Dati. Tale attività risultata regolarmente autorizzata, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., dalla Questura di Milano.

Essendo l'attività in parola classificata "C.T.D." non soggiace a quanto previsto e sancito dalla L.R. n.8 del 2013 e s.m. che individua, tra l'altro una fascia di rispetto di mt 500 per le sale giochi da luoghi di culto, scuole, oratori e altri luoghi sensibili, resta comunque difforme a quanto previsto dal vigente P.G.T.

Nel dettaglio, l'attività di via XXV Aprile rientra tra quelle che non richiedono autorizzazione comunale da parte del SUAP e sono autorizzate, come sopra ricordato, dal Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS. Tuttavia, avendo il SUAP ricevuto in data 8/10/2015, prot. 67285, una nota della Questura che informava dell'imminente rilascio della succitata autorizzazione, si è provveduto con nota del 28/10/2015, prot. 71952 ad informare la Questura stessa che l'attività di via XXV Aprile 225, non è consentita in base alle previsioni del PGT e che per questo motivo il Comune aveva avviato un procedimento sanzionatorio.

La Questura ha comunque rilasciato l'autorizzazione di competenza sui soli presupposti della osservanza delle norme di pubblica sicurezza, disciplinate dal T.U.L.P.S., "fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge regionale o da regolamento comunale."

Coerentemente con quanto sopra esposto, il Servizio Edilizia Privata, in data 20/10/2015, prot. 72570 del 30/10/2015, ha avviato il procedimento sanzionatorio a carico della soc. locataria F&D srl, e della proprietà Zanimacchia Claudio e Silva Romilda in quanto la destinazione d'uso funzionale insediata di raccolta puntate e scommesse non risulta essere stata assentita dall'Amministrazione Comunale e nel contempo la stessa risulta in contrasto con le disposizioni del PGT.

Con la stessa nota, come previsto dalla legge 241/1990, è stato assegnato il termine di 30 gg per far pervenire eventuali osservazioni/controdeduzioni per la definizione del procedimento.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

il Dirigente del Settore
Marina Lucchini

P.



l'Assessore
Andrea Catania

[Handwritten signature of Andrea Catania]